



Associati: Cerignola, Stornarella, Canosa di Puglia, Manfredonia,
Consorzio Igiene Ambientale Bacino Foggia 4
<http://cucdeltavoliere.traspare.com> - pec: cucdeltavoliere@pec.it
Sede di riferimento: Comune di Cerignola – Piazza della Repubblica - 71042 - Cerignola (FG) Tel. 0885 410292 -
410287

COMMITTENTE



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

CIG: B07B61D8A2

In esecuzione della deliberazione Consiliare n. 01 del 01.02.2024 e della determinazione dirigenziale del II Settore n. 343 del 20.02.2024, viene indetta procedura aperta per il conferimento in gestione del servizio di tesoreria del Comune di Canosa di Puglia.

Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Canosa di Puglia - Piazza Martiri 23 Maggio
n. 15 - 76012 e-mail:ragioneria@comune.canosa.bt.it;

Categoria del servizio e descrizione: Servizio di Tesoreria (categoria di servizi n. 6 – Codici di riferimento CPV 66600000-6 ai sensi della direttiva 2004/18/CEE e Regolamento CE n.213/2008).

Il servizio è quello descritto dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000. Il servizio è altresì disciplinato dallo schema di convenzione approvato con deliberazione Consiliare n. 01 del 01.02.2024, dal bando/disciplinare di gara approvato con determinazione dal Dirigente n. 343 del 20.02.2024

La documentazione di gara comprende:

1. Bando/Disciplinare di gara
2. Schema di convenzione.
3. Modulistica

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria: tel. 0883/610217– Dott. Lacalamita Maurizio (RUP)

Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Canosa di Puglia.

Art. 1 - Oggetto

1. Oggetto del presente bando è l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Canosa di Puglia, avente ad oggetto, in particolare, la riscossione di tutte le entrate e il pagamento di tutte le spese facenti capo all'Ente e dal medesimo ordinante, oltre alla eventuale custodia dei titoli e dei valori, con l'osservanza della norma vigente in materia.
2. L'affidamento verrà disposto previo svolgimento di procedura aperta, così come previsto dagli artt. 208 e seguenti del D. Lgs. 267/2000, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ai criteri di valutazione di seguito riportati (art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023).
3. Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità stabilite dalla legge, dal regolamento di contabilità dell'ente e dallo schema di convenzione allegato.

Art. 2 - Durata dell'affidamento

1. La durata dell'affidamento del servizio di tesoreria oggetto del presente bando è di anni 5 (cinque) decorrenti dal verbale di consegna del servizio.
2. Nell'ipotesi in cui risultasse aggiudicatario del servizio un soggetto giuridico diverso dall'attuale tesoreria incaricata, l'aggiudicatario medesimo dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle consegne secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia e senza il pregiudizio dell'attività d'incasso e di pagamento. E' consentita la proroga tecnica per un periodo massimo di mesi 6 alle medesime condizioni, e, comunque, per il tempo necessario al perfezionamento della procedura di gara.

Art. 3 - Valore del contratto

1. Il valore del presente affidamento, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. è dato dal corrispettivo annuo massimo che il Comune pagherà al concessionario. Pertanto, il contratto ha un valore complessivo stimato di € 80.000,00 (€ 16.000,00 x anni 5), oltre IVA se dovuta.
2. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008, si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto del

Comune medesimo in forza di diversi contratti, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi. Il Comune non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.

Art. 4 - Tipo di procedura e criteri di aggiudicazione

1. Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs n. 36/2023;
2. La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 sulla base dei criteri e dei parametri di gara meglio specificati successivamente.

Art. 5 - Soggetti ammessi a partecipare

1. Sono ammessi a partecipare alla gara, esclusivamente i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria secondo quanto previsto dall'art. 208 del D. Lgs. 267/2000, ovvero:
 - le banche autorizzate a svolgere attività bancaria (di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385/93) secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
 - la società Poste Italiane S.p.A. (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n. 448);
 - le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo (ad esclusione dei comuni capoluogo di provincia, delle province e delle città metropolitane);
 - altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria.
2. Sono altresì ammessi a partecipare alla gara:
 - i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra i soggetti di cui al comma 1;
 - i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile costituiti tra i soggetti di cui al comma. 1, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del c. c.;
 - i raggruppamenti temporanei di impresa ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs n. 50/2016, in tal caso tutti i partecipanti devono possedere i requisiti prescritti dall'art. 208 del D. Lgs 267/2000 o dalla normativa specifica di settore;
 - i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23/07/1991, n. 240.
3. I consorzi stabili nonché i consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lettera d) del D. Lgs. n. 36/2023 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E' vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
4. E' fatto divieto di partecipare alla gara ai concorrenti che si trovino in una situazione di controllo o in relazione tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile) o in una qualsiasi altra relazione con altro partecipante alla gara, dovrà dichiarare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

Art. 6 - Requisiti di partecipazione alla gara

Per poter partecipare alla gara i soggetti , a pena di inammissibilità, devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

6.1 Requisiti di ordine generale:

- I concorrenti devono possedere i requisiti di carattere generale di cui all'artt. 94, 95, 96, 97 del D. Lgs. n. 36/2023.

6.2 Requisiti di idoneità professionale:

- A. Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto, ovvero:
 - per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A.;
 - per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D. Lgs. n. 36/2023 ovvero, per i concorrenti appartenenti a Stato membro che non figura nel predetto elenco, iscrizione in un registro professionale o commerciali istituiti nel paese di residenza;
- B. Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L'autorizzazione non è necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli enti locali.
- C. Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza;

6.3 Requisiti di idoneità tecnico-organizzativa:

- A. aver gestito negli ultimi cinque anni (2019-2023) il servizio di tesoreria in un ente locale e /o pubblico superiori a 30.000 abitanti;
- B. disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione;
- C. avere una filiale, un'agenzia o sportello operante sul territorio Comunale
- D. essere in grado di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto;
- E. possedere tutte le procedure necessarie per la predisposizione, attivazione e gestione degli ordinativi (mandati e reversali) informatici (OPI) e allo scambio di ogni informazione e documento con firma digitale secondo le normative vigenti in materia di documento elettronico così come da Circolare n. 64 del 15 gennaio 2014 e suoi allegati.

Art. 7 - Avalimento

1. Ciascun concorrente singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico organizzativo di cui al precedente articolo 6.3 avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, che assume la qualifica di impresa ausiliaria, in base alla disciplina prevista dall'articolo 104 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Ogni concorrente potrà, per ciascun requisito, avvalersi di una sola impresa ausiliaria.
3. Ai fini di cui al comma 1 il concorrente allega alla domanda di partecipazione:
- a) una dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
 - b) una dichiarazione, con la quale l'impresa ausiliaria:
 - attesta il possesso dei requisiti generali nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - attesta di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata;
 - c) il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
 - d) Nel caso di avvalimento da parte di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in sostituzione del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono, tra gli altri, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa ausiliaria.
 - e) In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
 - f) Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
 - g) E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
 - h) Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Art. 8 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti - Divieti

1. I raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 possono partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, come integrati dalle disposizioni previste nel presente articolo.
2. Per i raggruppamenti temporanei d'impresa ed i consorzi ordinari di tipo orizzontale:
 - a) i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento;
 - b) i requisiti di idoneità tecnico-organizzativa, non essendo frazionabili, devono essere posseduti cumulativamente dalla mandataria e dalla mandante
3. L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei fornitori.
4. È consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti. In tale caso essi dovranno, a pena di esclusione:
 - a) indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;

b) sottoscrivere l'offerta da parte tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio;

c) assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

5. I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, dovranno, a pena di esclusione:

a) dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al raggruppamento possiedono i requisiti richiesti;

b) allegare il mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti nonché gli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla Legge.

c) indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento,

È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara in forma singola qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio, ai sensi dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 36/2023. La violazione del divieto comporta l'esclusione dalla gara di tutti i raggruppamenti temporanei e di tutti i consorzi partecipanti nonché di tutte le ditte partecipanti in forma individuale alla gara,

7. È vietata l'associazione in partecipazione. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 68 del D. Lgs. n. 36/2023, è vietata inoltre qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno assunto in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti.

8. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, si applica quanto disposto dall'articolo 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 9 - Modalità di valutazione delle offerte

1. La selezione è compiuta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 108 del Codice degli Appalti, ai sensi di quanto di seguito riportato.

2. I parametri dovranno essere distinti tra offerta tecnica e offerta economica. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100.

3. Il servizio di tesoreria verrà affidato all'offerente che otterrà il punteggio complessivo più elevato.

4. Nel dettaglio, i criteri di valutazione delle offerte sono i seguenti:

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA :

- elementi economici inerenti il servizio - peso 30

- elementi di valutazione tecnica inerenti il servizio - peso 70

individuando nell'ambito di ciascun elemento i seguenti parametri di valutazione:

Punteggi:

	DESCRIZIONE	Punti
--	--------------------	--------------

A	elementi economici inerenti il servizio	Max 30
1	<p>tasso attivo sulla giacenza di cassa, non soggette a vincolo di tesoreria unica, pari all'Euribor 3 mesi, tempo per tempo vigente, aumentato di uno Spread pari aSi precisa che il tasso attivo finale (Euribor 3 mesi più Spread) se negativo, sarà considerato pari a zero. Punti 5 all'offerta che presenta il miglior rialzo, alle altre offerte vengono attribuiti i punti applicando la seguente formula: $P = 5 \times (\text{offerta} / \text{offerta migliore})$</p>	5
2	<p>tasso passivo, franco commissioni e spese, applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, pari all'Euribor 3 mesi, tempo per tempo vigente, variato di uno Spread pari aSi precisa che il tasso passivo finale (Euribor 3 mesi più Spread) se negativo, sarà considerato pari a zero. Punti 5 all'offerta che presenta il miglior ribasso, alle altre offerte vengono attribuiti i punti applicando la seguente formula: $P = 5 \times (\text{offerta migliore} / \text{offerta})$</p>	5
3	<p>compenso annuo per lo svolgimento del servizio di tesoreria importo a base d'asta € 16.000,00 oltre iva se dovuta calcolato con il seguente metodo: al concorrente che offre il minor compenso verranno attribuiti 20 punti(offerta migliore), alle altre offerte si attribuiranno punteggi intermedi in misura proporzionale secondo la</p>	20

	<p>seguinte formula: $P = 20 \times \frac{\text{Offerta}}{\text{migliore/offerta}}$</p>	
B	elementi di valutazione tecnica inerenti il servizio	Max 70
1	Gestione informatizzata del servizio di tesoreria anche mediante sviluppo di innovazioni tecnologiche senza alcun onere a carico dell'Ente;	10
2	Possesso della certificazione ISO 9001 nell'ambito dei servizi di tesoreria e cassa;	10
3	Disponibilità a concedere contributi per iniziative, progetti e attività dell'ente; Puntì 20 alla miglior offerta annua, alle altre offerte si attribuiranno punteggi intermedi in misura proporzionale secondo la seguente formula: $P = 20 \times \frac{\text{Offerta}}{\text{offerta migliore}}$	20
4	Proposta tecnica orario di apertura giornaliero dello sportello. Al concorrente che offre l'orario di apertura più ampio verranno attribuiti punti 20(offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: $P = 20 \times \frac{\text{offerta}}{\text{offerta migliore}}$	20
5	Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche ecc. per la gestione del servizio di tesoreria	10
	TOTALE	MAX 100

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà conseguito il maggior punteggio

risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli fattori.

La valutazione dell'offerta tecnico-qualitativa sarà effettuata, per i punti B.3 -B.4 - con il metodo aggregativo compensatore, in base alla seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

\sum_n = sommatoria numero totali dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito ai requisiti

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati mediante la media dei coefficienti, variabili da zero a uno, attribuiti dai singoli commissari:

1. Per ciascun requisito si calcola un coefficiente V (un numero compreso tra 0 e 1);
2. Tale coefficiente viene moltiplicato per il peso W attribuito al requisito;
3. Si calcola la somma, estesa a tutti i requisiti, di questi prodotti.

I restanti punti elencati al punto B1 – B2 - B5 saranno valutati come ivi specificato

Criterio e modalità di attribuzione del punteggio economico

All'offerta economica saranno attribuiti fino ad un massimo di 30 punti.

Alla proposta economica più vantaggiosa per l'Amministrazione verrà attribuito il punteggio massimo; agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio proporzionale, calcolato sulla base della seguente formula:

$$V(a)_i = P_{min}/P_i \times 30$$

Dove:

P_{min} = prezzo in valore assoluto dell'offerta più conveniente

P_i = prezzo in valore assoluto offerto dal concorrente i -esimo 30 il punteggio massimo attribuibile.

Tutte le operazioni matematiche per la determinazione dei coefficienti verranno espresse con massimo di due decimali (con arrotondamento del terzo decimale all'unità superiore se il secondo decimale è maggiore o uguale a 5, ovvero senza tale arrotondamento se il secondo decimale è inferiore a 5).

Miglior offerente sarà il concorrente che avrà totalizzato il punteggio più elevato derivante dalla sommatoria dell'offerta economica e dell'offerta tecnica. In caso di punteggio complessivo pari si procederà all'aggiudicazione a favore del soggetto che avrà totalizzato il punteggio più elevato per l'offerta economica. In caso di ulteriore parità si procederà con sorteggio ai sensi dell'art. 77 comma 2 del R.D. 827/1924.

I punteggi così ottenuti saranno sommati.

5. Il punteggio relativo all'offerta economica sarà sommato al punteggio relativo all'offerta tecnica al fine dell'individuazione della migliore offerta.

Art. 10 - Informazioni contabili ai fini della formulazione dell'offerta

1. Ai fini di consentire la migliore formulazione dell'offerta si riportano alcuni dati significativi della gestione finanziaria del Rendiconto di Gestione comunale 2019 – 2023

ANNO	N. REVERSALI	IMPORTO	N. MANDATI	IMPORTO
2019	7400	€ 21.419.842,36	3612	€ 21.743.754,65
2020	4631	€ 23.051.159,01	4538	€ 19.957.332,94
2021	3954	€ 22.969.072,84	3940	€ 19.892.044,78
2022	5116	€ 26.531.805,15	4325	€ 23.784.010,25
2023	4820	€ 30.191.991,59	4212	€ 26.139.493,19

Si attesta inoltre che nell'ultimo triennio l'Ente ha rispettato il pareggio di bilancio; L'Ente non si trova in condizioni di deficiarietà.

Art 11 - Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da inoltrare almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma <https://cucdeltavoliere.trasparenza.com/> e sul sito istituzionale www.comune.canosa.bt.it Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Art 12 - Subappalto e cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, a pena di nullità.

Il subappalto è ammesso nei termini di legge (D Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.) e comunque è vietato il subappalto totale delle attività.

Art 13 - Garanzie

Il Tesoriere è esonerato dal prestare garanzia provvisoria e/o definitiva.

Per effetto del contenuto dell'art. 211, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, ove si prevede che il Tesoriere risponda con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di eventuali danni all'Ente.

Art 14 - Ulteriori disposizioni

14.1 Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023.

14.2 E' facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'affidamento.

14.3 L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine di scadenza della presentazione della stessa offerta.

14.4 Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

14.5 La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i..

14.6 Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana.

14.7 Non è prevista l'applicazione della clausola compromissoria.

Art 15 - La piattaforma telematica di Negoziazione e dotazioni tecniche

15.1 La piattaforma telematica

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

parità di trattamento tra gli operatori economici;

trasparenza e tracciabilità delle operazioni;

standardizzazione dei documenti;

comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;

comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;

segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;

gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento nel quale sono riportate tutte le prescrizioni

tecnico-informatiche, ad esempio, Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://cucdeltavoliere.trasparenza.gov.it/> nella sessione Bandi di Gara dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

15.2 Le dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento ["Manuale operativo gara telematica – Procedura aperta – OEPV"], che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14; iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

15.3 L'identificazione sulla piattaforma telematica

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Art 16 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e altra documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre la scadenza indicata in piattaforma CUC del Tavoliere per la gara oggetto del presente bando/disciplinare a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'articolo precedente.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 2 Mb per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente files con i seguenti formati pdf e p7m.

16.1 - Regole per la presentazione dell'offerta

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica

C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Art 17 - Soccorso istruttorio

Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a 10 giorni per:

- integrare ogni elemento mancante la documentazione trasmessa nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il DGUE, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica;
- sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del DGUE e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Si precisa che la stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. Tuttavia, i chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4, fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

Art. 18 - Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma <https://cucdeltavoliere.trasparenza.gov.it/> la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) DGUE;
- 3) dichiarazioni integrative;
- 4) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 5) PASSoe ottenuto dal sistema mediante il sito www.anticorruzione.it, a seguito della registrazione al servizio FVOE;
- 6) documentazione in caso di avvalimento;
- 7) documentazione per i soggetti associati.

18.1 - Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui all'allegato. Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione, o in alternativa, nella dichiarazione integrativa, il concorrente dichiara il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, comma 1, lett.a), b), c), comma 3, comma 4, comma 5 lett. d), e) e comma 6, art. 96, comma 8, art. 98, comma 3 lett. b), c), d), comma 8 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 95 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 3, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Il concorrente altresì dichiara:

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante Comune di Canosa di Puglia reperibile al seguente link <https://www.comune.canosa.bt.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general> [Approvato con deliberazione di G.C. n. 310 in data 31.12.2013] e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;

Nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;

di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto successivo "Trattamento dei dati personali".

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban

IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

18.2 - Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

18.3 - Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 Marzo 1942 n. 267 come novellato dall'art. 2 della L. 55/2019: indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 Marzo 1942 n. 267 come novellato dall'art. 2 della L. 55/2019 (la predetta dichiarazione deve essere letta e resa in linea con la nuova previsione dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in particolare dei commi 4 e 5 come modificati dall'art. 2 della L. 55/2019).

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art.67, comma 3, lettera d), del R.D. 16 Marzo 1942 n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto

18.4 - Documentazione in caso di avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

18.5 - Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68, comma 1 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Art 19 - Offerta tecnica

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le indicate modalità "Manuale operativo gara telematica – Procedura aperta – OEPV".

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 17.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- la dichiarazione, debitamente firmata dal legale rappresentante della ditta partecipante, o in caso di raggruppamento temporaneo di imprese dai rappresentanti di ciascuna di esse, per l'attribuzione del punteggio, riportato nel presente bando di gara.

Art 20 - Offerta economica

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità indicate nel "Manuale operativo gara telematica – Procedura aperta – OEPV" allegato agli atti di gara. L'offerta economica firmata, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) Il ribasso percentuale unico sugli aggi posti a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a 3 cifre decimali;

Art 21 - Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

N.B.:

- La mancata presentazione della documentazione di cui ai precedenti criteri, determinerà l'attribuzione da parte della Commissione Giudicatrice di un punteggio pari a zero del corrispondente criterio di valutazione nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

- Le proposte contenute nelle dichiarazioni d'offerta sono vincolanti per l'offerente e, in caso di aggiudicazione dell'affidamento, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d'affidamento, salvi i maggiori danni e/o spese.

- Alla Stazione Appaltante è riconosciuta la facoltà di accettare, non accettare o accettare in parte le modifiche ed i miglioramenti tecnici proposti in sede di gara. Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d'offerta devono intendersi comprese e remunerate nell'ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.

Art 22 Procedura di aggiudicazione

22.1. Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa

Alla seduta pubblica, che si terrà il giorno indicato in piattaforma CUC del Tavoliere per la gara oggetto del presente bando/disciplinare col prosieguo, presso la sede della CUC del Tavoliere c/o il Comune di Cerignola al terzo piano del Palazzo di Città, potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede sopra indicata nel giorno e nell'ora che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo PEC.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara, per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella "Busta A – Documentazione amministrativa" e nella "Busta B – Offerta tecnica", procede:

a) a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;

b) a verificare il contenuto delle documentazioni presenti nelle offerte ed, in caso negativo, ad escluderle dalla procedura di gara;

c) a verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3 dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed, in caso positivo, a verificare, che tali concorrenti abbiano formulato autonomamente l'offerta presentata;

d) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e del requisito di idoneità professionale.

La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella busta "tecnica", a suo insindacabile giudizio, procederà, in una o più sedute riservate, alla assegnazione dei punteggi.

La valutazione delle offerte in relazione ai criteri tecnici sarà effettuata mediante l'attribuzione di un punteggio da parte di ciascuno dei componenti la Commissione.

La migliore offerta è quella del concorrente che consegue la somma maggiore dei punteggi. Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene, sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa, il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. "riparametrazione", assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

22.2. Apertura della busta "economica" e valutazione delle offerte

22.2.1 Nel giorno ed ora che saranno adeguatamente comunicati, la Commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche conseguite da ciascun concorrente e procederà alla apertura delle buste contenenti l'offerta economica dando lettura dei ribassi e/o rialzo di ciascuna di esse e determinando l'offerta economicamente più vantaggiosa mediante l'applicazione dei criteri e delle modalità di valutazione così come stabilite e dettagliate dal presente disciplinare.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che conseguirà il maggior punteggio complessivo determinato dalla somma del punteggio ottenuto relativamente all'offerta tecnica e il punteggio attribuito all'offerta economica.

21.2.2 All'esito delle operazioni di cui sopra si redigerà la graduatoria provvisoria.

21.3.3. La Stazione Appaltante verifica i requisiti, ai fini della stipulazione del contratto sull'aggiudicatario. La stessa può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti.

23.Procedure di ricorso

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia - Sez. Bari, Piazza Massari 6/14 - 70122 Bari

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:

- a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
- b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
- c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

Canosa di Puglia, 21.02.2024

Il Dirigente del II Settore
Dott. Maurizio Lacalamita